

R.P.U. 17/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marianna Serrao	Presidente
dott.ssa Valentina Lisi	Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto	Giudice relatore est.

nel procedimento unitario n. **17/2024** avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Erica
Vicentini del foro di Trento, come da procura in atti

ricorrente in proprio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 270 CCII

letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 20.2.2024 dalla debitrice in proprio, con il patrocinio dell'avv. Erica Vicentini e con l'assistenza del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Patrizia Sideri;

visti altresì i chiarimenti e la documentazione integrativa depositati in data 20.3.2024;

dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all'audizione della ricorrente e dell'OCC all'udienza del 28.3.2024 e all'udienza di rinvio, su

richiesta congiunta dell'OCC e dell'istante, del 16.5.2024, riservando all'esito di riferire al collegio per la decisione;

osserva

Anzitutto, deve ritenersi la competenza territoriale di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. a) CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice è in Radicofani (SI), come risulta dalla documentazione in atti.

Inoltre, la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 2, co. 1, lett. c del CCII come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»*), avendo la stessa maturato un'esposizione debitoria indicata in € 363.588,48, derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa, a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell'OCC.

Quanto ai requisiti dimensionali, svolgendo la ricorrente attività di impresa individuale, dalla documentazione fornita (v. esposizione debitoria emersa dall'istruttoria e dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di imposta, in atti) non risultano superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente al deposito della domanda.

Infine, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e l'OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

In merito all'attivo, la ricorrente è titolare di un'impresa individuale che svolge attività di agenzia immobiliare, dal cui utile viene represso il reddito della debitrice stessa, al netto delle spese di mantenimento e dei costi di gestione, sicché nella memoria integrativa la ricorrente stessa ha evidenziato che la domanda di apertura della liquidazione controllata presentata è fondata sul mantenimento dell'attività di impresa.

Sul punto, deve sin da ora precisarsi che la liquidazione controllata è una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali

indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso (e in questo senso devono ritenersi del tutto inconferenti i riferimenti contenuti nel ricorso introduttivo al “piano” o alla “proposta”), da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII , che esclude dalla liquidazione “*i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile*”, “*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*”, nonché “*i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile*” e “*le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*”. Inoltre, ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e), CCII, il Tribunale può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in presenza di gravi e specifiche ragioni.

Invero, non è prevista, con riferimento alla liquidazione controllata, una “proposta” da parte del debitore soggetta ad omologa del tribunale, invece prevista per le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento, sicché non spetta al debitore indicare quali beni possano essere messi a disposizione della massa, stante il richiamato carattere universale della procedura, ma dovranno essere appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio della debitrice (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge e non essendo stati indicati, nella specie, beni strumentali di proprietà della debitrice.

Ciò posto, ritiene il tribunale che il mantenimento dell’attività d’impresa individuale svolta dall’odierna ricorrente non sia in astratto incompatibile con il dato normativo (v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Perugia, sent. n. 10/2023 del 13.2.2023; Tribunale di Modena, sent. n. 43/2023 del 7.4.2023).

Nel caso di specie, peraltro, non deve procedersi all’adozione di un provvedimento che dispone l’esercizio provvisorio, in analogia con la procedura maggiore (ritenuta applicabile da una parte della giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Bologna del 14 giugno 2023), trattandosi piuttosto della prosecuzione dell’attività di impresa individuale, caratterizzata dal lavoro svolto dalla medesima ricorrente, da cui quest’ultima trae il proprio sostentamento e che costituisce, alla luce della composizione del patrimonio della ricorrente, così come ricostruito dall’OCC, una

parte rilevante dell'attivo da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori (per almeno un triennio).

Tuttavia, quanto alla durata della procedura, che la ricorrente "propone" per un periodo di tre anni, deve osservarsi che non spetta al debitore indicare la durata della procedura; spetta infatti al liquidatore, nell'espletamento dell'incarico ad esso affidato e sotto la vigilanza del giudice delegato (v. art. 272 CCII), determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione delle ragioni creditorie e nel contempo assicurando la ragionevole durata della procedura, fermo restando il venire meno dell'apprensione delle quote di reddito qualora, decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione (v. C. Cost., sent. 6/2024).

Inoltre, posto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia deve essere in concreto determinato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di impresa, deve sin da ora evidenziarsi che i costi di gestione potranno essere sostenuti soltanto se coperti dai ricavi dell'impresa (e, dunque, senza aggravio di spese per la procedura) e che i ricavi, al netto dei suddetti costi, dovranno essere integralmente messi a disposizione dei creditori nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, detratta la somma necessaria a coprire il fabbisogno familiare, che sarà fissata dal giudice delegato, al quale è altresì rimessa, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore, la regolamentazione della prosecuzione dell'attività di agenzia immobiliare esercitata dalla debitrice.

Ciò posto, in ogni caso, l'attività di impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza attenta del nominando liquidatore, il quale dovrà in particolare verificarne i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi (parimenti oggetto di verifica da parte del liquidatore) e delle somme necessarie al mantenimento, integralmente al soddisfacimento dei creditori (e non, quindi, la sola quota fissa indicata nel ricorso e nella relazione).

Quanto al passivo illustrato nel ricorso, invece, deve precisarsi che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell'art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII. Sul punto, deve peraltro essere evidenziato, a fronte dell'indicazione in ricorso tra le spese prededucibili anche la

somma di € 1.437,20 per “*compensi advisor*” e della richiesta di pagamento in prededuzione delle spese di procedura e delle spese legali come da notula depositata, che la prededuzione è prevista dalla legge soltanto per i crediti dei gestori OCC, non anche per le spese legali e per quelle degli *advisor*, che dunque esulano dal rango dei creditori prededucibili ai sensi di legge. Spetterà, inoltre, al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII, alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine al carattere universale della presente procedura.

È rimesso altresì al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, sicché il liquidatore stesso provvederà a verificare le eventuali azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi.

Da ultimo, a fronte della richiesta della ricorrente di disporre l’immediata sospensione di tutte le procedure giudiziali in corso e inibizione ad attivarne nuove e ulteriori, deve osservarsi che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII.

Quanto alla nomina del liquidatore, ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale “*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202*”, sicché nella specie può confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore.

Deve, peraltro, sin da ora precisarsi che il compenso unitario spettante, quale OCC e quale liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese eventualmente anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura, ma nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 (v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Siena, 31 maggio 2024).

Infatti, deve rilevarsi che: la determinazione di compenso e rimborsi spese spettanti all’organismo di gestione della crisi avviene secondo le disposizioni del capo III (art. 14 e 15); l’unica norma dedicata alla liquidazione del patrimonio è l’art. 18, la quale non distingue tra

compenso relativo alla fase antecedente all'apertura e compenso per la fase posteriore; anche con riferimento alle altre procedure, si ricava il principio per cui al gestore spetta un compenso unitario anche per la fase successiva all'omologa, anche nel caso in cui vi sia un'attività liquidatoria (la cui presenza incide solo sulle specifiche modalità di determinazione del compenso), e nel caso in cui venga nominata una seconda figura quale liquidatore il compenso rimane unico, ma viene suddiviso in maniera proporzionale (art. 17, co. 2). Sicché, il compenso dei liquidatori e dell'OCC risulta unitario e deve essere oggetto di liquidazione da parte del giudice delegato.

Infine, ai sensi della lettera f) della stessa norma, il Tribunale *“dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”*.

Nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di un anno e che la presente sentenza sia altresì pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l'attività svolta dalla debitrice.

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

nomina

quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell'Unto;

nomina

quale liquidatrice la **dott.ssa Patrizia Sideri**, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandola ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

rimette

alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza della liquidatrice, la quale avrà cura di verificare le spese indicate quali necessarie dalla ricorrente;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone

che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura, tra cui l'eccedenza derivante dall'attività di impresa, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non

- sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale, nonché alla trasmissione della presente sentenza al Registro delle Imprese per la pubblicazione;

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti, all'OCC e al liquidatore.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell'Unto.

La giudice rel. ed est.

(dott.ssa Marta Dell'Unto)

La Presidente

(dott.ssa Marianna Serrao)